

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

D.P.G.R. 29-1-1987 n. 2/L

Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale.

Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 30 giugno 1987, n. 30 suppl. ord. n. 1.

D.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 2/L ⁽¹⁾.

Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale.

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 30 giugno 1987, n. 30 suppl. ord. n. 1.

Art. 11

Altre cause di ineleggibilità (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 11).

1. Non sono eleggibili inoltre:

a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o imprese private risultino legati con la Regione o con le province con contratti di opere e di somministrazioni oppure con concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimento specifico, l'osservanza di norme generali o particolari protettive di pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

b) i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di imprese o società volte al profitto di privati e sussidiati dalla Regione o dalle province con sovvenzioni continuative o con garanzie di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non sono concessi in forza di una legge;

c) i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle province autonome;

d) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestano opera in modo continuativo in favore delle persone, società ed imprese di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma ⁽⁵⁾.

2. Non sono eleggibili infine:

a) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le province autonome di Trento o di Bolzano;

b) ... ⁽⁶⁾

c) coloro che per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione o delle province di Trento e di Bolzano ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, sono stati con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito.

(5) Si veda la *L.R. 29 settembre 2004, n. 3*, per l'interpretazione autentica del presente comma.

(6) Alinea soppresso dall'*art. 3 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5*.
